



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 e dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Vercelli (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione delle procedure inerenti la crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c del d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

ARTICOLO 2 - FUNZIONE E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dalla legge n. 3/2012 e dal d.lgs n. 14/2019 ed assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

ARTICOLO 3 - ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente pro tempore dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, ovvero il referente in qualità di suo delegato, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli Organismi autorizzati alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 4 - ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) referente;
- b) segreteria amministrativa.

Il Referente e la Segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione ad esse allegata.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

ARTICOLO 5 - REFERENTE

Il referente, designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

La cessazione dell'incarico del Referente produrrà effetto soltanto dal momento dell'insediamento del nuovo Referente nominato dal COA.

Il referente può essere revocato per gravi motivi dal Consiglio dell'Ordine.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo ed inoltre:

- individua nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. n. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della Crisi o di liquidatore presso l'OCC;
- esamina le domande di iscrizione pervenute dai professionisti interessati e, sentito il parere vincolante del COA, li ammette in base alle esigenze ed al numero di incarichi\procedure annuali;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

- nomina o sostituisce il gestore della crisi distribuendo gli incarichi tra i gestori nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto sia degli incarichi già affidati sia della tipologia e della rilevanza economica della situazione di crisi del debitore. Nei casi di particolare complessità, valore o natura dell'incarico, il Referente potrà derogare al criterio di nomina sopra enunciato.

Gli impegni di spesa relativi al mantenimento dell'Organismo proposti dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M. n. 202/2014.

Il referente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni, debitamente documentate e motivate.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di eventuale compenso, di volta in volta, deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

Il referente è tenuto a riferire al COA una volta all'anno circa l'andamento dell'attività dell'OCC.

Il referente si relazionerà con il COA quando si verifichino situazioni di particolare rilevanza o che comportino l'esclusione di un gestore dall'elenco.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

ARTICOLO 6 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa svolge le sue funzioni ed ha la propria sede presso i locali a disposizione dal COA siti in Vercelli Piazza Amedeo IX n. 2.

La Segreteria amministrativa si avvale del personale dipendente del COA. Detto personale ha l'obbligo della riservatezza ed il divieto di assumere incarichi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì vietato al predetto personale di percepire compensi direttamente dalle parti.

La Segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche in formato elettronico, in cui annotare, per ogni procedimento di sovraindebitamento, i relativi dati identificativi ed almeno:

- il numero d'ordine progressivo;
- i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento;
- il Gestore della crisi incaricato;
- la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate direttamente allo sportello, a mezzo PEC, a mezzo Raccomandata A/R o mediante deposito telematico sulla piattaforma dedicata.

La Segreteria:

- assiste il referente nella attività di verifica della sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;

Palazzo di Giustizia - Piazza Amedeo IX, 2 - 13100 Vercelli (VC)
tel 0161.253062 - fax 0161.220885 - P.IVA 02642120022
e.mail: occ@ordineavvocativercelli.it PEC: occ.pec@ordineavvocativercelli.eu



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

- effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- cura la comunicazione al debitore del presumibile valore della procedura, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico;
- indica i dati della polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);
- cura la comunicazione al debitore della misura dei compensi da sostenere mediante un preventivo, che indica, per le singole attività, le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

ARTICOLO 7 - GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente le procedure di gestione della crisi da sovra indebitamento. La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Possono rientrare nell'elenco dei gestori, professionisti appartenenti anche ad altri Ordini, purché muniti dei necessari requisiti richiesti per l'esercizio della predetta funzione. Resta, in ogni caso, di competenza e a discrezione insindacabile del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli la loro accettazione ed iscrizione nell'elenco.

Il COA avrà facoltà di formalizzare accordi di collaborazione con altri Ordini Professionali.

L'incarico di "Gestore della crisi", di regola affidato a un singolo individuo, potrà essere ampliato ad un collegio composto da non più di tre professionisti in base alla prudente valutazione del referente.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

I Gestori della crisi svolgono le prestazioni affidate loro, attenendosi alle disposizioni del codice deontologico previste dai rispettivi Ordini professionali, del “Codice Etico del Gestore” di cui all’allegato “A” del presente Regolamento e secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012, dal d.lgs. n. 14/2019 e dal D.M. n. 202/2014 e s.s.m.i..

Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni a carico del Gestore è disciplinato nell’allegato “B” al presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica a mezzo PEC alla segreteria amministrativa, tempestivamente e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della nomina, l’accettazione dell’incarico. Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c. e comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata all’Organismo tramite PEC per essere successivamente depositata in Tribunale ai sensi degli artt. 11, comma 4 e 10 comma 2 del D.M. n. 202/2014.

A seguito dell’accettazione, la Segreteria comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del D.M. n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014 e deve inoltre:

- essere in regola con le disposizioni sulla formazione obbligatoria della professione a cui appartiene;
- non avere subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni più gravi dall'avvertimento e/o dalla censura;
- essere in possesso di operante polizza assicurativa per la R.C. Professionale che comprenda anche la copertura dell'attività di gestore della crisi da sovraindebitamento.
- essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione al proprio Ordine;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

ARTICOLO 10 - AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi, previa richiesta e autorizzazione da parte del referente, può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze. Il debitore dovrà essere informato della nomina dell'ausiliario e degli eventuali oneri connessi.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e/o giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC.

In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del Gestore secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Il Gestore che abbia rifiutato o rinunciato all'incarico senza gravi e giustificati motivi non potrà essere nominato per altre procedure fino a quando non sia nuovamente il suo turno secondo i criteri di cui all'art 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare quanto previsto nella dichiarazione di indipendenza prevista allegata al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

ARTICOLO 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è sottoposto all'obbligo di riservatezza per tutti i soggetti coinvolti, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi di legge.

I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal d.lgs n. 14/2019 e dal D.M. n. 202/2014 e succ. mod. , oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati, nei limiti di legge, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 2016/679 GDPR.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia delle rispettive professioni.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

ARTICOLO 14 ~ COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

Le somme dovute dal debitore comprendono i compensi per il Gestore della crisi e i compensi, le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n° 202/2014.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

All'Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell'importo del compenso, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali. I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese.

Al deposito dell'istanza, il debitore è tenuto a versare all'Organismo, a titolo di spese di avvio pratica, un importo non ripetibile (costo fisso di accesso) pari a:

- euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre ad iva ed oneri di legge, per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte esclusivamente al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa;
- euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad iva ed oneri di legge, per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

Successivamente, l'Organismo rende noto al debitore, per la sua approvazione ed accettazione, il preventivo.

Con l'accettazione del preventivo il debitore sarà tenuto a versare un acconto sul compenso complessivo nella misura del 40% oltre ad IVA ed oneri di legge.

Al deposito del piano ovvero alla consegna della relazione, il debitore istante è tenuto versare ulteriore acconto sul compenso finale nella misura del 40% oltre ad IVA ed oneri di legge.

Il saldo del residuo 20% dovuto, al netto dei pagamenti effettuati, dovrà essere versato, in dipendenza delle singole procedure, entro tre mesi:

- dall'omologa del piano ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 14/2019;
- dal decreto di apertura del concordato minore;
- dalla sentenza di liquidazione controllata del sovra indebitato.

Con riferimento alla procedura di Esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell'art. 283 comma 6 d.lgs n. 14/2019, l'importo sopra indicato è ridotto della metà, al pari dei compensi.

Con l'accettazione del preventivo relativo alla predetta procedura, il debitore sarà tenuto a versare un acconto sul compenso complessivo nella misura del 50%, oltre iva e oneri di legge; al deposito della relazione da parte dell'OCC il debitore sarà tenuto a versare a saldo il restante 50% oltre iva e oneri di legge.

Tutti i versamenti dovranno essere eseguiti a mezzo Bonifico Bancario, su conto corrente che verrà comunicato dall'Organismo al debitore.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

70% in favore del Gestore della crisi;

30% trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al Registro degli Organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia al n. 393

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla legge.

Il rapporto tra l'Organismo e il Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione.

ARTICOLO 15 ~ RESPONSABILITÀ

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.